



LICEO CLASSICO "GIACOMO LEOPARDI"

Liceo Classico - Liceo delle Scienze Umane - Liceo Economico Sociale
P.le B. Gigli, 2 – Tel. 071 98 10 49 - fax 071 75 72 808

Liceo Scientifico - Liceo delle Scienze Applicate - Liceo Linguistico
Via A. Moro, 23 - Tel. 071 75 74 204

62019 RECANATI (MC)

Indirizzo sito: <https://liceorecanati.edu.it> - e mail: mcpc09000r@istruzione.it - sede@liceorecanati.org

pec: mcpc09000r@pec.istruzione.it

C.F. 82001110434 - codice meccanografico MCPC09000R - Codice Univoco per fatturaPA: UF1W1N



PROTOCOLLO DI INCLUSIONE PER ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

A.S. 2021-2022



PROTOCOLLO DI INCLUSIONE PER ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

FINALITA'

Questo documento denominato **Protocollo di Inclusione** è una guida dettagliata di informazione riguardante l'accoglienza e l'inserimento ottimale degli alunni che presentano Bisogni Educativi Speciali (BES) all'interno del nostro Istituto. Contiene principi, criteri e indicazioni riguardanti le procedure e le pratiche per un inserimento ottimale degli alunni secondo quanto prescritto dalla Direttiva Ministeriale del 27.12.2012 avente ad oggetto "*Strumenti d'intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica*", dalla Circolare n. 8/2013, con la quale il Miur ha fornito *indicazioni operative* per la realizzazione di quanto previsto dalla D.M. del 27.12.12. e dal D.lgs n. 66 del 13 aprile 2017 "*Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità*", a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107."

Bisogni Educativi Speciali sono espressi da quegli **alunni che, con continuità o per determinati periodi**, per motivi fisici e/o biologici e/o fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, **necessitano** da parte della scuola **di una risposta personalizzata** (ovvero adeguata ai Bisogni espressi). Richiamandosi espressamente ai principi enunciati dalla Legge 53/2003, quindi, **la scuola riconosce a tutti gli studenti in difficoltà il diritto alla personalizzazione dell'apprendimento.**

Le tipologie di BES dovranno essere individuate sulla base di elementi oggettivi (come ad es. una segnalazione degli operatori dei servizi sociali), ovvero di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche.

Sotto la voce "**BES**" sono comprese **sei grandi sotto-categorie**:

1. quella della **disabilità**, per la quale si fa specifico riferimento alla certificazione ai sensi della Legge 104/92, dando diritto alle provvidenze e alle misure previste dalla stessa legge quadro e, tra queste, all'insegnante per il sostegno;
2. **Svantaggio socio-economico, linguistico e culturale;**
3. **Disturbi Evolutivi Specifici, quali:**
 - **F.80 Disturbo evolutivo specifico dell'eloquio e del linguaggio**
 - **F.81 Disturbo evolutivo specifico delle abilità scolastiche**, comprende il *Disturbo Specifico dell'Apprendimento (D.S.A.)*
 - **F.82 Disturbo evolutivo specifico delle abilità motorie**
 - **F.83 Disturbi evolutivi specifici misti**
4. **Disturbo di attenzione e iperattività, A.D.H.D. (Attention Deficit Hyperactivity Disorder)**
5. **Funzionamento Intellettivo Limite (FIL) o Borderline cognitivo**
6. **Disagio comportamentale/relazionale.**

La condizione di *svantaggio socio-economico, linguistico e culturale*, viene rilevata o dai docenti stessi, o dai servizi sociali, dunque non necessita di diagnosi medica ma di una segnalazione di carattere psico-pedagogico.

La condizione di *svantaggio socio-economico, linguistico e culturale* viene rilevata o dai docenti stessi, o dai servizi sociali, dunque non necessita di diagnosi medica ma di una segnalazione di carattere psico-pedagogico.

Il *disagio comportamentale/relazionale*, pur corrispondendo ad un'alterazione temporanea del comportamento che non permette alla persona di essere efficacemente attivo nel quotidiano, può essere segnalato dai docenti alla famiglia e dunque essere oggetto di valutazione funzionale a cura degli esperti, oppure può essere comunicato alla scuola dalla famiglia stessa, anche dietro valutazione del singolo professionista clinico.

Le *altre categorie* sono **codificate nell'ICD-10** (dall'inglese International Classification of Diseases; in particolare, International Statistical Classification of Diseases, Injuries and Causes of Death), ovvero il manuale della salute mentale stilato dall'Organizzazione mondiale della sanità che classifica a livello internazionale malattie e problemi correlati, ed è utilizzato dai professionisti di ambito sanitario (neuropsichiatri, psichiatri, psicologi, logopedisti, ecc.).

Il presente Protocollo d'Accoglienza pertanto:

- è rivolto agli alunni che necessitano di una speciale attenzione in riferimento alla seconda, terza e quarta categoria sopra descritte,
- definisce i compiti ed i ruoli delle figure operanti all'interno dell'istituzione scolastica,
- traccia le linee delle possibili fasi di accoglienza e delle attività di facilitazione per l'apprendimento,
- costituisce uno strumento di lavoro e pertanto viene integrato e rivisto periodicamente, sulla base delle esperienze realizzate,
- si propone di:
 - o definire pratiche condivise da tutto il personale all'interno del nostro Istituto;
 - o facilitare l'ingresso a scuola degli studenti e sostenerli nella fase di adattamento al nuovo ambiente;
 - o promuovere qualsiasi iniziativa di comunicazione e di collaborazione tra scuola, famiglia ed Enti (Comune, ASL, Provincia, cooperative, Enti di formazione, centri autorizzati).

L'adozione del Protocollo di Inclusione consente di attuare in modo operativo quanto stabilito dalla normativa vigente.

Norme in materia di disabilità e loro successive modificazioni ed integrazioni, in ambito scolastico:

- Legge n. 104/92 "*Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*"
- D.P.R. del 24 febbraio 1994 "*Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap*"
- Legge Regione Marche n. 18 del 04 giugno 1996 "*Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore delle persone handicappate*"
- Legge n. 328, 8 novembre 2000, "*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*"

- O.M. n. 90/2001 “*Norme per lo svolgimento degli scrutini e degli esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare, media e secondaria superiore - Anno scolastico 2000-2001*”.
- D.P.C.M. n. 185 /2006 “*Regolamento recante modalità e criteri per l’individuazione dell’alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell’art.35 comma 7 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002*”
- Legge 3 marzo 2009, n. 18 “*Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità*”
- Nota MIUR 4 agosto 2009 “*Linee-guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità*”
- D.lgs n. 66 del 13.04.2017 “*Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107*”
- D.lgs n. 62 del 13.04.2017 “*Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107*”
- D.lgs n. 96 del 7 agosto 2019 “*Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante: «Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità»*”

Norme in materia di DSA, ora estese alle categorie dello svantaggio socio-economico, linguistico e culturale, dei Disturbi Evolutivi Specifici e del Funzionamento intellettuale limite (FIL), in virtù della Direttiva Ministeriale del 27.12.2012 in ambito scolastico:

- DPR 275/99 “*Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche*”
- Nota MIUR 4099/A4 del 5.10.04 “*Iniziative relative alla dislessia*”
- Nota MIUR 26/A4 del 5.01.05 “*Iniziative relative alla dislessia*”
- Nota MPI 4674 del 10 maggio 2007 “*Disturbi di apprendimento – Indicazioni operative*”
- Nota MIUR 5744 del 28.05.2009 “*Esami di stato per gli studenti affetti da DSA*”
- Art. 10 DPR 122 giugno 2009
- Legge n. 170 del 08.10.2010 “*Nuove norme in materia di DSA in ambito scolastico*”
- Decreto MIUR 5669 del 12.07.2011 e Allegato “*Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento*”
- Presidenza del Consiglio dei Ministri CSR 0003614 P-4.23.2.2 del 24.07.2012 – Accordo Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano SU su “*Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei Disturbi specifici di apprendimento (DSA)*”
- Legge Regionale Marche 19 novembre 2012, n. 32 “*Interventi in favore delle persone con disturbi specifici di apprendimento (DSA)*”

- Direttiva Ministeriale del 27.12.2012 “*Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica*”
- Circolare n. 8/2013, con la quale il Miur ha fornito *indicazioni operative* per la realizzazione di quanto previsto dalla D.M. del 27.12.12:
 - a) garantire il diritto all’istruzione e i necessari supporti agli alunni con BES;
 - b) favorire il successo scolastico e prevenire blocchi nell’apprendimento degli alunni con BES, agevolandone la piena integrazione sociale e culturale;
 - c) ridurre i disagi formativi ed emozionali per i soggetti con BES;
 - d) assicurare una formazione e lo sviluppo delle potenzialità degli alunni con BES;
 - e) adottare forme di verifica e valutazione adeguate alla necessità degli alunni con BES;
 - f) sensibilizzare e preparare gli insegnanti e i genitori alle problematiche relative legate ai BES;
 - g) assicurare adeguate possibilità di abilitazione per i soggetti con BES;
 - h) incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi durante tutto l’arco dell’istruzione scolastica.

In sintesi il D.M. del 27.12.2012 e la C.M. attuativa dell’8.03.2013 formalizzano “la necessità di estendere a tutti gli alunni con bisogni educativi speciali le misure previste dalla Legge 170 per alunni e studenti con disturbi specifici di apprendimento”.

PROFILO SINTETICO DELLE DIVERSE TIPOLOGIE DI BES

ALUNNI IN ACCERTATA CONDIZIONE DI DISABILITÀ AI FINI DELL'INCLUSIONE SCOLASTICA (ai sensi della Legge 104/1992)

Il D.lgs. 13 aprile 2017, n. 66, come modificato dal D.lgs. 7 agosto 2019, n. 96, disponendo norme in relazione all'inclusione scolastica, si ispira ai principi della *Convenzione delle Nazioni Unite* per i diritti delle persone con disabilità, ratificata dal Parlamento italiano con la L. 18/2009, e al **modello bio-psico-sociale**.

Il modello bio-psico-sociale è “una strategia di approccio alla persona, che attribuisce il risultato della malattia, così come della salute, all'interazione intricata e variabile di **fattori biologici** (genetici, biochimici, ecc.), **fattori psicologici** (umore, personalità, comportamento ecc.) e **fattori sociali** (culturali, familiari, socio-economici, ecc.)” [Santrock, J. W. (2007) “A topical Approach to Human Life-span Development”].

Sulla base del modello bio-psico-sociale, nel 2001 l'*Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)*, riguardo la disabilità, perviene alla stesura di uno strumento di classificazione innovativo, multidisciplinare e dall'approccio universale, che indica una svolta significativa: “**International Classification of Functioning, Disability and Health**” (Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute) ormai noto come **ICF**.

Attraverso questo strumento l'OMS prende dunque in considerazione i molteplici aspetti della persona, correlando la condizione di salute e il suo contesto, pervenendo così ad una definizione di “**disabilità**” come ad “una condizione di salute in un ambiente sfavorevole”. Assume, quindi, valore prioritario il contesto, i cui molteplici elementi possono essere qualificati come “**barriera**”, qualora ostacolino l'attività e la partecipazione della persona, o “**facilitatori**”, nel caso in cui, invece, favoriscano tali attività e partecipazione.

Tale definizione cancella quella precedente (del 1980) attraverso la quale l'OMS proponeva una classificazione generale della *menomazione* (come deficit, perdita), della *disabilità* (come incapacità conseguente alla menomazione) e di *handicap* (come la conseguente condizione di svantaggio ambientale e socio-culturale, che limita l'adempimento del ruolo normale di un soggetto).

Superando questa visione che focalizzava l'attenzione sulla dimensione patologica della persona, oggi l'OMS afferma che tutti possono avere una disabilità, evitando così la categorizzazione delle persone, a favore di un **approccio globale, multidimensionale e multi-prospettico**.

In questa nuova ottica l'intervento scolastico pone la “**persona**” al centro delle attività educative - didattiche, nel rispetto di tutte le sue innumerevoli sfaccettature e peculiarità.

Pertanto, al fine di garantire il diritto all'istruzione e di favorire il successo formativo scolastico degli alunni con disabilità, il presente protocollo, prevede:

- la predisposizione, la realizzazione ed il monitoraggio costante di un **Piano Educativo Individualizzato (PEI)**;

- l'affiancamento di un **docente specializzato in attività di sostegno didattico**;
- l'eventuale affiancamento di un **assistente per l'autonomia e/o di un assistente per la comunicazione**;
- l'attivazione di una **rete integrata di servizi**, in collaborazione con gli Enti locali, con le Aziende sanitarie locali e le associazioni/cooperative del territorio.

La collaborazione ed i costanti feed-back con le famiglie saranno, infine, il fulcro di un'azione didattica condivisa, che mira al raggiungimento del pieno sviluppo delle potenzialità dello studente.

Il docente specializzato in attività di sostegno didattico

La **L. 104/1992 di cui all'art.13**, al fine di realizzare l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità, garantisce:

- comma 3, *“nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati”*.
- comma 6, *“gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti”*.

L'O.M. n. 90/2001 di cui all'art. 15, comma 10, recita *“i docenti di sostegno, a norma dell'art.315, comma quinto, del D.lgs n.297/1994, fanno parte del Consiglio di classe e partecipano, pertanto, a pieno titolo alle operazioni di valutazione, con diritto di voto per tutti gli alunni della classe”*.

Nota Miur 2009 – Linee guida: *“Gli insegnanti assegnati alle attività per il sostegno, assumendo la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano e partecipando a pieno titolo alle operazioni di valutazione periodiche e finali degli alunni della classe con diritto di voto, disporranno di registri recanti i nomi di tutti gli alunni della classe di cui sono contitolari”*.

Lo scopo della normativa è chiaramente quello di promuovere una **logica sistemica**, secondo cui il docente in questione è **“assegnato alla classe per le attività di sostegno”**, nel senso che, oltre ad intervenire sulla base di una preparazione specifica nelle ore in classe, collabora con l'insegnante curricolare e con il Consiglio di Classe affinché l'iter formativo dell'alunno possa continuare anche in sua assenza.

ALUNNI IN SITUAZIONE DI SVANTAGGIO SOCIO-ECONOMICO, LINGUISTICO E CULTURALE

Per questi alunni, e in particolare per coloro che sperimentano difficoltà derivanti dalla non conoscenza della lingua italiana - per esempio alunni di origine straniera di recente immigrazione e, in specie, coloro che sono entrati nel nostro sistema scolastico nell'ultimo anno - è parimenti possibile attivare **percorsi individualizzati e personalizzati, oltre che adottare strumenti compensativi e misure dispensative**, secondo le modalità indicate nel presente Protocollo e strutturate sulla base della normativa vigente.

Per gli alunni che fanno parte di questa categoria di BES la scuola:

- avrà cura di monitorare l'efficacia degli interventi affinché siano messi in atto per il tempo strettamente necessario;
 - applicherà in forma transitoria strumenti compensativi e misure dispensative (a differenza delle situazioni di disturbo documentate da diagnosi), in modo attinente agli aspetti didattici ritenuti necessari, privilegiando in forma maggiormente continuativa strategie educative e didattiche personalizzate;
 - applicherà in modo stabile la dispensa dalle prove scritte di lingua straniera solo se in presenza di uno specifico disturbo clinicamente diagnosticato, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DM n. 5669 del 12 luglio 2011 e dalle allegate Linee guida;
 - terrà conto delle disposizioni in merito allo svolgimento degli esami di Stato o delle rilevazioni annuali degli apprendimenti che, in base alla C.M. n.8 del 6.03.2013, verranno eventualmente fornite dal MIUR.
-

ALUNNI CON DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI

DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (DSA)

Alunni con DSA, ovvero disturbi funzionali di origine neurobiologica che, pertanto, non possono essere risolti, ma solamente ridotti (compensazione del disturbo). Tra questi si possono distinguere:

- la **dislessia**: disturbo settoriale dell'abilità di lettura che consiste nella mancata o erronea traduzione del codice scritto e conseguente discomprensione del testo;
- la **disortografia**: disturbo settoriale delle abilità ortografiche che consiste nel non riuscire a rispettare le regole di trasformazione del linguaggio parlato in linguaggio scritto;
- la **disgrafia**: disturbo settoriale della scrittura che consiste nel non riuscire a produrre una grafia decifrabile;
- la **discalculia**: disturbo settoriale del sistema di elaborazione dei numeri e/o del calcolo.

Tali disturbi sono spesso accompagnati da:

- **disnomia**: disturbo specifico del linguaggio, che consiste nella difficoltà a richiamare alla memoria la parola corretta quando è necessaria, che può incidere sulle abilità del discorso, della scrittura o di entrambe, ed è presente anche nella comunicazione sociale;
- **disprassia**: disordine funzionale qualitativo nella esecuzione coordinata di azioni volontarie nel tempo e nello spazio in assenza di impedimenti organici o di deficit sensoriali. Si accompagna a lentezza, difficoltà negli automatismi motori rapidi, nell'integrazione sensoriale e nella grafo-motricità.

La presenza di uno o più disturbi si evince dalla diagnosi redatta dallo specialista.

I Codici di riferimento presenti nella diagnosi sono riferiti alla Classificazione Statistica Internazionale delle Malattie e dei Problemi Sanitari Correlati, Decima Revisione (ICD-10), sotto la categoria generale F.81 - **DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI DELLE ABILITÀ SCOLASTICHE** - **CODICE: F81 definizione:** Disturbi in cui le modalità normali di acquisizione delle capacità in questione sono compromesse sin dalle fasi iniziali dello

sviluppo. Il danno non è semplicemente una conseguenza di una mancanza delle opportunità di apprendere, non è soltanto il risultato di un ritardo mentale e non è dovuta ad alcuna forma di trauma o malattia cerebrale acquisita.¹

La scuola attiverà il Protocollo previsto per alunni con DSA ogniqualvolta entrerà in possesso della suddetta diagnosi. In particolare perseguirà le seguenti finalità:

- garantire il diritto all'istruzione e i necessari supporti;
- favorire il successo scolastico e prevenire blocchi nell'apprendimento agevolando la piena integrazione sociale culturale;
- ridurre i disagi formativi ed emozionali.

ALUNNI CON DEFICIT DA DISTURBO DELL'ATTENZIONE E DELL'IPERATTIVITÀ

Alunni con problemi di controllo attentivo e/o dell'attività, spesso definiti con l'acronimo A.D.H.D. (*Attention Deficit Hyperactivity Disorder*), corrispondente all'acronimo che si usava per l'Italiano di D.D.A.I. – Deficit da disturbo dell'attenzione e dell'iperattività, presentano tale disturbo in comorbilità con uno o più disturbi dell'età evolutiva: disturbo oppositivo provocatorio; disturbo della condotta in adolescenza; disturbi specifici dell'apprendimento; disturbi d'ansia; disturbi dell'umore, etc.

Nell'ICD10² l'ADHD è definito come **Disturbo dell'attività e dell'attenzione - codice: F90.0 – definizione** - Gruppo di disturbi caratterizzato da un esordio precoce (di solito nei primi cinque anni di vita), una mancanza di perseveranza nelle attività che richiedono un impegno cognitivo ed una tendenza a passare da un'attività all'altra senza completarne alcuna, insieme ad un'attività disorganizzata, mal regolata ed eccessiva. Possono associarsi diverse altre anomalie. I soggetti ipercinetici sono spesso imprudenti e impulsivi, inclini agli incidenti e vanno incontro a problemi disciplinari per infrazioni dovute a mancanza di riflessioni piuttosto che a deliberata disobbedienza. Il loro rapporto con gli adulti sono spesso socialmente disinibiti, con assenza della normale cautela e riservatezza. Essi sono impopolari presso gli altri e possono tendere ad isolarsi. E' comune una compromissione cognitiva, e ritardi

¹ <http://www.reteclassificazioni.it>

² Classificazione Statistica Internazionale delle Malattie e dei Problemi Sanitari Correlati, Decima Revisione.

specifici dello sviluppo motorio e del linguaggio sono sproporzionalmente frequenti. Complicazioni secondarie includono il comportamento antisociale e la scarsa autostima. **Include:** Disturbo del deficit dell'attenzione con iperattività, Disturbo di iperattività con deficit dell'attenzione, Sindrome di deficit dell'attenzione con iperattività. **Esclude:** disturbo ipercinetico associato a disturbo di condotta (F90.1)

L'ADHD si può riscontrare spesso associato ad un DSA o ad altre problematiche, ha una causa neurobiologica e genera difficoltà di pianificazione, di apprendimento e di socializzazione con i coetanei.


Il percorso migliore per la presa in carico del ragazzo con ADHD si attua senz'altro quando è presente una sinergia fra famiglia, scuola e clinica. Le informazioni fornite dagli insegnanti hanno una parte importante per il completamento della diagnosi e la collaborazione della scuola è un anello fondamentale nel processo riabilitativo.

In alcuni casi il quadro clinico particolarmente grave – anche per la comorbilità con altre patologie – richiede l'assegnazione dell'insegnante di sostegno, come previsto dalla legge 104/92. Tuttavia, vi sono moltissimi ragazzi con ADHD che, in ragione della minor gravità del disturbo, non ottengono la certificazione di disabilità, ma **hanno pari diritto a veder tutelato il loro successo formativo.**

ALUNNI CON FUNZIONAMENTO INTELLETTIVO LIMITE (FIL)

Alunni con potenziali intellettivi non ottimali, descritti generalmente con le espressioni di funzionamento cognitivo (intellettivo) limite (o borderline), ma anche con altre espressioni (per es. disturbo evolutivo specifico misto, codice F83) e specifiche differenziazioni - qualora non rientrino nelle previsioni delle leggi 104 o 170 - richiedono particolare considerazione. **Si tratta di bambini o ragazzi il cui QI globale (quoziente intellettivo) risponde a una misura che va dai 70 agli 85 punti.** Per alcuni di loro il ritardo è legato a fattori neurobiologici ed è frequentemente in comorbilità con altri disturbi. Per altri, si tratta soltanto di una forma lieve di difficoltà tale per cui, se adeguatamente sostenuti e indirizzati verso i percorsi scolastici più consoni alle loro caratteristiche, gli interessati potranno avere una vita normale. **Gli interventi educativi e didattici hanno come sempre ed anche in questi casi un'importanza fondamentale.**

VERSO UNA DIDATTICA INCLUSIVA



I GRUPPI PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Il D.lgs n. 66 del 13.04.2017, all'art. 9, con successive modificazioni e integrazioni previste dal D.lgs n. 96 del 7 agosto 2019, istituisce i Gruppi per l'inclusione scolastica, come di seguito elencati:

- presso ogni Ufficio scolastico regionale (USR) è istituito **Gruppo di Lavoro Interistituzionale Regionale (GLIR)**;
- per ciascun ambito territoriale provinciale, ovvero a livello delle città metropolitane, è costituito il **Gruppo per l'Inclusione Territoriale (GIT)**;
- presso ciascuna istituzione scolastica è istituito il **Gruppo di Lavoro per l'Inclusione (GLI)**, composto da docenti curricolari, docenti di sostegno e, eventualmente da personale ATA, nonché da specialisti della Azienda sanitaria locale e del territorio di riferimento dell'istituzione scolastica. Il gruppo è nominato e presieduto dal dirigente scolastico ed ha il compito di supportare il collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del **Piano per l'Inclusione (PI)** (ex Piano Annuale per l'Inclusione - PAI) nonché i docenti contitolari e i consigli di classe nell'attuazione dei PEI;
- presso ogni Istituzione scolastica sono costituiti i **Gruppi di Lavoro Operativo per l'Inclusione (GLO)** dei singoli alunni con accertata condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica.

Ogni Gruppo di lavoro operativo è composto dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori della studentessa o dello studente con disabilità, o di chi esercita la responsabilità genitoriale, delle figure professionali specifiche, interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con la studentessa o lo studente con disabilità nonché con il necessario supporto dell'unità di valutazione multidisciplinare. Ai componenti del Gruppo di lavoro operativo non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese e qualsivoglia altro emolumento.

All'interno del Gruppo di lavoro operativo è assicurata la partecipazione attiva degli studenti con accertata condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica nel rispetto del principio di autodeterminazione.

- con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono individuate, quali **Centri Territoriali di Supporto (CTS)**, istituzioni scolastiche di riferimento per la consulenza, formazione, collegamento e monitoraggio a supporto dei processi di inclusione, per lo sviluppo, la diffusione e il miglior utilizzo di ausili, sussidi didattici e di nuove tecnologie per la disabilità. I CTS, al fine di ottimizzare l'erogazione del servizio, attivano modalità di collaborazione con i GIT per il supporto alle scuole del territorio per i processi di inclusione.

ELABORAZIONE DEL PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO

Diversi sono i documenti che da sempre hanno accompagnato ed accompagnano l'iter scolastico e di vita delle studentesse e degli studenti con disabilità. La stessa Legge n. 104 del 1992, dal momento in cui è entrata in vigore, ha dato avvio all'elaborazione di tutta la documentazione necessaria che funge ancora oggi da substrato al processo di inclusione.

Tale documentazione, tuttavia, ha subito negli anni delle modifiche che si possono così riassumere brevemente:

- la **Diagnosi Clinica e Funzionale**: è il documento principe, da cui tutto il percorso prende avvio, che contiene in sé *l'individuazione di disabilità* e che dà diritto all'assegnazione del docente specializzato per l'attività didattica di sostegno.

È redatta da un'*equipe medica e socio – psico – pedagogica*, che trova la sua collocazione fisica nei servizi delle **Unità Multidisciplinare dell'Età Evolutiva (UMEE)**, attivi presso le varie Zone Territoriali delle Aziende Sanitarie Uniche Regionali (ASUR).

Secondo le nuove indicazioni di cui al D.lgs n. 96 del 7 agosto 2019, art. 5 lettera c, comma 3, si andranno a costituire le **Unità di Valutazione Multidisciplinare (UVM)**, composte da un neuropsichiatra infantile o da un medico specialista nella patologia e da almeno due delle seguenti figure: un esercente di professione sanitaria nell'area della riabilitazione, uno psicologo dell'età evolutiva, un assistente sociale o un pedagogista o un altro delegato, in possesso di specifica qualificazione professionale, in rappresentanza dell'Ente locale di competenza.

- il **verbale di accertamento della condizione di disabilità** in base alla L. 104, è un documento redatto da una commissione medica dell'INPS, che attesta la condizione di svantaggio e dà diritto ai sussidi ed all'attivazione del servizio di assistenza scolastica e domiciliare [le modalità di realizzazione di tali servizi saranno esplicitate in un altro documento denominato **Progetto Individuale (PI)**];
- il **Profilo Dinamico Funzionale**: è un documento che veniva redatto, a seguito della Diagnosi Clinica e Funzionale, in modo congiunto, dagli operatori delle UMEE, dai familiari e dagli insegnanti ed era propedeutico alla stesura del Piano Educativo Individualizzato. Tale documento ora non è più in uso, perché nel tempo è stato ricompreso nella Diagnosi Funzionale.
- Il **Profilo di funzionamento** è un nuovo documento, che sta gradualmente prendendo corpo, introdotto dall'entrata in vigore del D.Lgs n. 66 del 13.04.2017 e dalle successive modifiche del D.lgs n. 96 del 7 agosto 2019. Esso **ricomprensive la diagnosi funzionale e il profilo dinamico-funzionale**, è predisposto secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ed è redatto dall'**Unità di Valutazione Multidisciplinare** con la collaborazione dei genitori, della studentessa o dello studente con disabilità, con la partecipazione del dirigente scolastico ovvero di un docente specializzato sul sostegno didattico.

Tale documento è:

- o propedeutico alla stesura del **Progetto Individuale (PI)** e del **Piano Educativo Individualizzato (PEI)**;
- o definisce le competenze professionali e la tipologia delle misure di sostegno e delle risorse strutturali necessarie per l'inclusione scolastica;

- è aggiornato al passaggio di ogni grado di istruzione, a partire dalla scuola dell'infanzia, nonché in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona.
- Il **Progetto Individuale (PI)**: è un vero e proprio progetto di vita, quindi più ampio del PEI, di cui il PEI fa parte, redatto dal competente Ente locale, d'intesa con la competente Azienda sanitaria locale, sulla base del Profilo di funzionamento, su richiesta e con la collaborazione dei genitori. Definisce le prestazioni ed i servizi con la partecipazione di un rappresentante dell'istituzione scolastica interessata.
- Il **Piano Educativo Individualizzato (PEI)**: è lo strumento scolastico per eccellenza che accompagna lo studente e la studentessa durante tutto il percorso di istruzione, che funge da raccordo tra il Profilo di funzionamento (o la precedente Diagnosi Clinica e Funzionale) ed il Progetto Individuale e nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra di loro.

Tale documento:

- è elaborato e approvato dal **Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione (GLO)** di cui all'articolo 9, comma 10, come modificato dal D.lgs n. 96 del 7 agosto 2019;
- tiene conto dell'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica e del **Profilo di funzionamento**, avendo particolare riguardo all'indicazione dei facilitatori e delle barriere, secondo la prospettiva bio-psico-sociale alla base della classificazione ICF dell'OMS;
- individua obiettivi educativi e didattici, strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento nelle dimensioni della relazione, della socializzazione, della comunicazione, dell'interazione, dell'orientamento e delle autonomie;
- esplicita le modalità di sostegno didattico, compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe, le modalità di verifica, i criteri di valutazione, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell'ambito della classe e in progetti specifici, la valutazione in relazione alla programmazione individualizzata, nonché gli interventi di assistenza igienica e di base, svolti dal personale ausiliario nell'ambito del plesso scolastico e la proposta delle risorse professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e alla comunicazione;
- definisce gli strumenti per l'effettivo svolgimento dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, assicurando la partecipazione dei soggetti coinvolti nel progetto di inclusione;
- indica le modalità di coordinamento degli interventi ivi previsti e la loro interazione con il **Progetto Individuale**;
- è redatto in via provvisoria entro giugno e in via definitiva, di norma, non oltre il mese di ottobre, a partire dalla scuola dell'infanzia, ed è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona.
- è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni.

Inoltre per la compilazione del PEI, nel passaggio tra i gradi di istruzione, compresi i casi di trasferimento fra scuole, è assicurata l'interlocazione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione.

Il PEI: un documento in evoluzione

In ottemperanza alla normativa vigente, il presente protocollo raccoglie il senso dell'innovazione introdotta e ragiona sulle ricadute che essa avrà nell'organizzazione e nella realizzazione dei processi di inclusione scolastica.

In particolare, la scuola dovrà fare riferimento alla prospettiva, ovvero all'impianto culturale e concettuale del modello bio-psico-sociale alla base dell'ICF, anche con riferimento ai fattori contestuali, agli strumenti e alle strategie, alla modalità della loro organizzazione, che in qualità di facilitatori possono migliorare il processo di inclusione degli studenti con disabilità.

In tale nuovo contesto normativo, il PEI diventa un documento in evoluzione: da PEI costruito sulla base di una Diagnosi Clinica e Funzionale, diventa PEI costruito sulla base di un Profilo di Funzionamento redatto sull'impianto dell' ICF.

In attesa dei decreti attuativi, dell'adeguamento dei servizi UVM (o UMEE) e della predisposizione ministeriale di un modello di PEI nuovo, unico a livello nazionale e condiviso (attualmente in fase di bozza), la scuola si trova in una *fase di passaggio*, a gestire documenti diversi, alla presenza contemporanea di Diagnosi Funzionali e di Profili di Funzionamento, per cui la redazione del PEI è basata sul criterio di flessibilità e di adeguamento ai documenti che in quel momento caratterizzano la storia dello studente con disabilità.

Il PEI è quindi un documento dinamico e corposo, soggetto a verifiche periodiche e che può essere aggiornato in base a nuove esigenze sopravvenute. Esso si articola in diverse sezioni che possono essere così schematizzate:

- dati relativi alla classe ed all'alunno/a;
- quadro orario della classe e del docente di sostegno;
- eventuale acquisizione dei dati clinici e diagnostici: condizioni fisiche/psichiche, terapie, interventi riabilitativi;
- osservazione in base alle aree funzionali (sensoriale, motoria, affettiva, emotiva, relazionale, neuropsicologica, cognitiva, comunicazionale, linguistica e dell'autonomia personale e sociale) e all'interazione personale con il contesto (attività e partecipazione);
- definizione degli obiettivi educativi e trasversali in relazione alle potenzialità di sviluppo evidenziate in ogni area funzionale;
- prerequisiti per l'apprendimento: analisi dei punti di forza e delle risorse sia scolastiche che extrascolastiche;
- la programmazione (che può essere in linea con il percorso della classe o differenziata nei contenuti e negli obiettivi);
- modalità e strategie di intervento: sussidi tecnologici, ausili, metodologie e strategie didattiche;
- le modalità di verifica e la valutazione;

- la collaborazione con le altre figure di riferimento (assistente per l'autonomia, assistente alla comunicazione, educatore) e la famiglia.

All'inizio di ogni anno scolastico il **Gruppo di Lavoro Operativo per l'Inclusione (GLO)**, predispone il PEI in via definitiva.

La **programmazione** sulla quale si basa il PEI può essere:

- conforme a quella prevista per la classe e globalmente corrispondente alle Linee guida e Indicazioni nazionali per il raggiungimento del diploma;
- differenziata nei contenuti, negli obiettivi e nella valutazione.

In caso di **percorso differenziato** si possono attivare progetti specifici di integrazione tra attività scolastiche ed extrascolastiche o percorsi integrati di istruzione e formazione professionale (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento), calibrati sulla base delle esigenze rilevate.

Gli alunni valutati in modo differenziato possono partecipare agli esami di Stato, svolgendo prove differenziate, omogenee al percorso svolto, finalizzate all'attestazione delle competenze e delle abilità acquisite.

Verifiche del PEI

Si riporta il **D.P.R. del 24 febbraio 1994** di cui all'**art. 6 – Verifiche**:

comma 1. *“Con frequenza, preferibilmente, correlata all'ordinaria ripartizione dell'anno scolastico o, se possibile, con **frequenza trimestrale** (entro ottobre-novembre, entro febbraio-marzo, entro maggio-giugno), i soggetti indicati al comma 6 dell'art. 12 della legge n. 104 del 1992, verificano gli effetti dei diversi interventi disposti e l'influenza esercitata dall'ambiente scolastico sull'alunno in situazione di handicap”.*

comma 2. *“Le verifiche di cui al comma precedente sono finalizzate a che ogni intervento destinato all'alunno in situazione di handicap sia correlato alle effettive potenzialità che l'alunno stesso dimostri di possedere nei vari livelli di apprendimento e di prestazioni educativo-riabilitative, nel rispetto della sua salute mentale”.*

comma 3. *“Qualora vengano rilevate ulteriori difficoltà (momento di crisi specifica o situazioni impreviste relative all'apprendimento) nel quadro comportamentale o di relazione o relativo all'apprendimento del suddetto alunno, congiuntamente o da parte dei singoli soggetti di cui al comma 1, possono essere effettuate **verifiche straordinarie**, al di fuori del termine indicato dallo stesso comma 1. **Gli esiti delle verifiche devono confluire nel P.E.I.**”*

ELABORAZIONE DEL PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO

Strumento privilegiato nell'attuazione del processo di risposta della scuola alla richiesta di attenzione speciale per l'alunno in difficoltà è il percorso individualizzato e personalizzato, redatto in un Piano Didattico Personalizzato (PDP), che ha lo scopo di definire, monitorare e documentare – secondo un'elaborazione collegiale, corresponsabile e partecipata - le strategie di intervento più idonee e i criteri di valutazione degli apprendimenti. In questa nuova e più ampia ottica, il Piano Didattico Personalizzato non può più essere inteso come mera esplicitazione di strumenti compensativi e dispensativi per gli alunni con BES; esso è bensì lo strumento in cui si potranno, ad esempio, includere progettazioni didattico-educative calibrate sui livelli minimi attesi per le competenze in uscita (di cui moltissimi alunni con BES, privi di qualsivoglia certificazione diagnostica, abbisognano), strumenti programmatici utili in maggior misura rispetto a compensazioni o dispense, a carattere squisitamente didattico-strumentale.

La Direttiva del 27.12.2013 ben chiarisce come la presa in carico dei BES debba essere al centro dell'attenzione e dello sforzo congiunto della scuola e della famiglia. È necessario che l'attivazione di un percorso individualizzato e personalizzato per un alunno con Bisogni Educativi Speciali sia deliberata in Consiglio di classe dando luogo al PDP, firmato dal Dirigente scolastico (o da un docente da questi specificamente delegato), dai docenti e dalla famiglia. Nel caso in cui sia necessario trattare dati sensibili per finalità istituzionali, si avrà cura di includere nel PDP apposita autorizzazione da parte della famiglia.

Ove non sia presente certificazione clinica o diagnosi, il Consiglio di classe o il team dei docenti motiveranno opportunamente, verbalizzandole, le decisioni assunte **sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche e circoscritte ai soli strumenti compensativi**; ciò al fine di evitare contenzioso.

La famiglia sarà invitata a collaborare con la scuola al fine di perseguire un armonico sviluppo psico-fisico del/la proprio/a figlio/a attraverso la definizione di un Piano Didattico Personalizzato (PDP) condiviso.

Il CdC approva il Piano Didattico Personalizzato nelle sue caratteristiche generali e nelle singole discipline. Esso è costituito di una parte generale, redatta dal CdC di ottobre/novembre, e di una parte specifica di programmazione delle singole discipline. Il piano per la parte disciplinare, laddove necessari della formulazione di obiettivi essenziali, è allegato alle programmazioni dei singoli docenti.

Per gli alunni BES, in maniera commisurata alle necessità individuali e al livello di complessità del disturbo, che può esprimersi con gradi di compromissione di diversa gravità, verrà garantito l'utilizzo di **strumenti compensativi**, che consentono di evitare l'insuccesso scolastico a causa delle difficoltà dovute al disturbo, e l'applicazione delle **misure dispersive**, ovvero adattamenti delle prestazioni che consentono all'alunno una positiva partecipazione alla vita scolastica.

Strumenti compensativi

Come previsto dal dettato normativo, l'alunno con DSA (per estensione normativa d'ora in avanti denominato alunno con BES) può usufruire di strumenti compensativi che gli consentono di compensare le carenze funzionali determinate dal disturbo. Aiutandolo nella parte automatica della consegna, permettono all'alunno di concentrarsi sui compiti cognitivi oltre che avere importanti ripercussioni sulla velocità e sulla correttezza. A seconda della disciplina e del caso, possono essere:

- formulari, sintesi, schemi, mappe concettuali delle unità di apprendimento
- tabella delle misure e delle formule geometriche
- computer con programma di videoscrittura, correttore ortografico; stampante e scanner
- calcolatrice o computer con foglio di calcolo e stampante
- registratore e risorse audio (sintesi vocale, audiolibri, libri digitali)
- dizionari digitali
- programmi di traduzione
- schemi di sintesi per l'elaborazione, rielaborazione e/o esposizione di testi, con attenzione nella mediazione didattica a far precedere la sintesi all'analisi.

Misure dispensative

Come previsto dal dettato normativo, all'alunno con DSA è garantito l'essere dispensato da alcune prestazioni non essenziali ai fini dei concetti da apprendere. Esse possono essere, a seconda della disciplina e del caso:

- lettura ad alta voce
- uso del vocabolario
- scrittura veloce sotto dettatura
- scrittura corsivo e stampato minuscolo
- studio mnemonico di tabelle, formule, forme verbali in latino e greco, definizioni.
- sequenze lunghe di appunti
- prendere appunti
- rispetto dei tempi standard
- copiatura alla lavagna di sequenze lunghe

- lettura di testi troppo lunghi
- calcoli complessi orali e/o scritti
- studio, ove necessario, della L2 in forma scritta
- compiti a casa superiori al minimo necessario
- interrogazioni non programmate
- l'effettuazione di più prove valutative in tempi ravvicinati.

TALI DISPENSE, per dettato normativo, POSSONO ESSERE APPLICATE anche agli alunni con ADHD e FIL, mentre NON VANNO APPLICATE per gli alunni con Svantaggio socio-economico, linguistico e culturale, nonché agli alunni BES individuati direttamente dalla scuola, senza certificazione clinica o diagnosi.

Ulteriori strumenti possono essere utilizzati durante il percorso scolastico, in base alla fasi di sviluppo dello studente ed ai risultati raggiunti. Tali strumenti e misure vanno utilizzati costantemente nel corso della frequenza scolastica: è indispensabile quindi che il PDP accompagni l'alunno in tutto il suo iter scolastico.

In sintesi: il PDP viene introdotto dalla diagnosi dello specialista a cui fanno seguito le osservazioni/considerazioni dei docenti del Consiglio di Classe e della famiglia o viene introdotto direttamente dalle osservazioni/considerazioni dei docenti del Consiglio di Classe e della famiglia.

Di seguito verranno considerate le caratteristiche del processo di apprendimento e verrà valutata la consapevolezza da parte dell'alunno del proprio modo di apprendere, dopodiché si metteranno in atto le strategie metodologiche e didattiche opportune.

ELABORAZIONE DI UN PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO IN SITUAZIONE DI EMERGENZA SANITARIA

Vista la situazione di emergenza sanitaria a causa del COVID-19, visto il perdurare della stessa e tenuto conto delle misure normative che si stanno delineando, il presente protocollo intende tutelare gli alunni che per motivi sanitari chiedono l'attivazione della Didattica Digitale Integrata.

Premesso che la famiglia è tenuta a presentare esplicita richiesta di attivazione di Didattica Digitale Integrata al Dirigente Scolastico, sulla base della suddetta richiesta, il Consiglio di Classe attiverà in favore dello studente o della studentessa, un Piano Didattico Personalizzato, che sarà valido per tutto il periodo necessario, in cui l'alunno/a sarà costretto a restare a casa, ed individuerà come strumento compensativo proprio la Didattica Digitale Integrata.

Viceversa, se il perdurare della emergenza sanitaria a causa del COVID-19, dovesse comportare lunghi periodi di Didattica a Distanza, e qualora ciò dovesse causare, per alcuni alunni, un abbassamento del profitto o una difficoltà nella gestione del metodo di studio o altre difficoltà nell'attenzione o di tipo psicologico, il presente protocollo tutela tali situazioni. Infatti i Consigli di Classe possono rilevare degli alunni con Bisogni Educativi Speciali in via transitoria, ed, attraverso l'attivazione di un Piano Didattico Personalizzato, invitare l'alunno a frequentare in presenza con continuità.

Tale Piano Didattico Personalizzato sarà valido per tutto il periodo necessario, e prevederà come strumento compensativo la Didattica in presenza.

Nello stesso piano verranno individuati i gruppi dei pari che si alterneranno in presenza insieme agli alunni con BES, nel rispetto della sicurezza sanitaria e nel limite consentito.

DIDATTICA INCLUSIVA

Strategie, Metodi, Obiettivi Trasversali

Le dimensioni dell'azione didattica su cui è possibile agire per incrementare i livelli di inclusione possono essere sintetizzate in **sette punti chiave**:

I SETTE PUNTI CHIAVE DELLA DIDATTICA INCLUSIVA

[Fonte: ricerca e sviluppo Erickson, "Bisogni Educativi Speciali"]

- 1 Compagni di classe:** sono la risorsa più preziosa per attivare processi inclusivi in ottica collaborativa.
- 2 Adattare:** l'adattamento di spazi, materiali e stili di comunicazione valorizza le differenze individuali di tutti gli alunni.
- 3 Strategie logico-visive:** le forme di rappresentazione visiva, schematizzazione e organizzazione anticipata della conoscenza sono di fondamentale aiuto per tutti gli alunni.
- 4 Processi cognitivi e funzioni esecutive:** attenzione, memorizzazione, pianificazione e problem solving contribuiscono alla costruzione dell'apprendimento e vanno valorizzati nelle loro diversità di stili.
- 5 Metacognizione e metodo di studio:** agendo sull'autoregolazione cognitiva ed emotiva degli alunni, l'insegnante li aiuta a sviluppare consapevolezza e un proprio metodo di studio.
- 6 Emozioni e sfera affettiva:** la motivazione ad apprendere è influenzata dal livello di autostima e autoefficacia degli alunni e dalle emozioni legate al senso di appartenenza al gruppo di pari e al gruppo classe. Elementi che l'insegnante può aiutare a riconoscere e gestire.
- 7 Valutazione, verifica e feedback:** la valutazione formativa, attraverso feedback continui e motivanti, migliora i processi di apprendimento e insegnamento, mentre la personalizzazione delle forme di verifica aiuta gli alunni nell'elaborazione della propria conoscenza.

In misura delle necessità dello studente BES individuate insieme alla famiglia, sulla base di quanto descritto nella certificazione e/o desunto dall'osservazione diretta dei docenti, il Consiglio di Classe adotta **strategie educativo-didattiche e metodi di insegnamento utili**, quali:

- Privilegiare l'apprendimento esperienziale e laboratoriale
- La gratificazione e l'incoraggiamento di fronte ai successi, agli sforzi e all'impegno devono essere preponderanti rispetto alle frustrazioni per gli insuccessi
- Sollecitazione delle conoscenze pregresse per introdurre nuovi argomenti
- Pause ripetute per una consapevolezza dell'avvenuta comprensione
- Uso di schemi e mappe concettuali e semplificazioni testuali
- Importanza maggiore alla comunicazione orale
- Richieste specifiche, lineari e semplificate sintatticamente
- Non enfatizzare gli errori ripetuti anche se segnalati
- Predilezione del contenuto rispetto alla procedura
- Accettazione del ragazzo per ciò che è e valorizzazione di quanto è in grado di fare, senza presunzioni di "cambiamenti" spesso inopportuni e impropri
- Valorizzare nella didattica linguaggi comunicativi altri dal codice scritto (linguaggio iconografico, parlato), utilizzando mediatori didattici quali immagini, disegni e riepiloghi a voce
- Incentivare la didattica di piccolo gruppo e il tutoraggio tra pari
- Promuovere l'apprendimento collaborativo
- Insegnare l'uso di dispositivi extratestuali per lo studio (titolo, paragrafi, immagini)
- Promuovere inferenze, integrazioni e collegamenti tra le conoscenze e le discipline
- Dividere gli obiettivi di un compito in "sotto obiettivi"
- Offrire anticipatamente schemi grafici relativi all'argomento di studio, per orientare l'alunno nella discriminazione delle informazioni essenziali.

Linee strategiche e metodologiche saranno organizzate intorno a quegli **obiettivi trasversali e metacognitivi** ritenuti adeguati al livello di sviluppo e ritmo di apprendimento dell'alunno BES, quali:

- promuovere processi metacognitivi per sollecitare nell'alunno l'autocontrollo e l'autovalutazione dei propri processi di apprendimento
- sviluppare un metodo di studio personale, favorendo nell'alunno l'acquisizione e il consolidamento delle seguenti abilità:

- chiedersi cosa si conosce già dell'argomento
- trascrivere o verbalizzare concetti letti/ascoltato
- collegare oralmente i concetti
- riformulare verbalmente i concetti, anche come forme linguistiche di eterocronie, come ad esempio partire dalla fine e ricostruire
- esercitare il resoconto orale (storico, descrittivo, argomentativo) mediante due o tre ripetizioni successive, da un livello più generale/inclusivo ad uno o due via via più dettagliati (metodo a spirale)
- chiedersi se e quanto si è capito. connettere il titolo dei capitoli o paragrafi al testo
- dal titolo ipotizzare il testo
- connettere un aspetto (concetto/parola) al testo complessivo
- individuare la parola di nuova acquisizione
- valutare la propria abilità espositiva
- velocizzare l'esposizione orale
- sviluppare la capacità di autocontrollo e autovalutazione delle proprie strategie per migliorare i propri risultati.

Ulteriori modalità e strategie di intervento in caso di alunni con disabilità

In favore degli studenti con disabilità le metodologie e le strategie didattiche di tipo inclusivo sono ulteriormente rinforzate dalla **presenza del docente specializzato per attività di sostegno**.

Il presente protocollo promuove un approccio **di tipo inclusivo** a tutti i livelli: tra docenti curricolari e docenti di sostegno, tra i docenti e gli alunni e tra i singoli alunni, adottando le seguenti **buone prassi per l'inclusione**:

- il docente di sostegno **sensibilizza** gli altri studenti della classe riguardo a specifiche tematiche e **favorisce la relazione** tra l'alunno con disabilità e il gruppo classe;
- il docente di sostegno **stimola** la relazione dell'alunno con disabilità con gli altri docenti della classe;
- i docenti curricolari **condividono** con il docente di sostegno le **programmazioni disciplinari**, che sono allegare al PEI e che, pertanto, ne sono parte essenziale e sostanziale;
- all'interno delle programmazioni disciplinari sono esplicitati ed evidenziati in modo chiaro gli **obiettivi ed i contenuti minimi, ritenuti essenziali per il conseguimento del diploma**;

- i docenti curricolari **concordano** con il docente di sostegno le **modalità e le strategie di intervento**, nonché la **tipologia delle prove di verifica** e le relative **griglie e modalità di valutazione**;
- i docenti curricolari **elaborano insieme** al docente di sostegno eventuali **specifici adattamenti delle prove di verifica**;
- i docenti curricolari **elaborano insieme** al docente di sostegno eventuali **prove differenziate** ritenute **di valore equipollente** a quelle della classe;
- i docenti curricolari **concordano** con il docente di sostegno e lo studente **i tempi delle verifiche scritte ed orali**;
- durante lo svolgimento delle verifiche scritte ed orali è auspicabile la presenza del docente di sostegno, in base al proprio orario di servizio, il quale può esercitare la funzione di **supervisore** e di **mediatore della relazione** affinché lo studente si senta il più possibile a proprio agio.

Nel caso in cui lo studente con disabilità segua un **PEI differenziato**:

- i docenti curricolari **ridefiniscono i contenuti** e **rimodulano gli obiettivi** delle singole programmazioni disciplinari, con il supporto del docente di sostegno e sulla base delle indicazioni emerse nel GLO;
- i docenti curricolari **collaborano** con il docente di sostegno per l'attuazione di progetti specifici di integrazione e **cooperano** per promuovere un adeguato sviluppo delle autonomie personali e sociali in relazione al contesto ed alle potenzialità del singolo studente.

L'adattamento dei materiali nella prospettiva inclusiva

L'adattamento dei materiali didattici è certamente una delle azioni più efficaci per promuovere inclusione all'interno della classe. Adattare non significa però rendere immediatamente più facile il materiale didattico a disposizione degli alunni con BES.

L'adattamento è sintetizzabile in cinque livelli di azione: dalle più "normali", che portano vantaggi all'interno del gruppo classe pur rispondendo a necessità anche individuali di alcuni alunni, alle più "speciali", che rispondono alla necessità anche di un solo alunno, ma concorrono a promuovere partecipazione e apprendimento all'interno del gruppo classe.

La seguente tabella (tratta dal manuale "*Bisogni Educativi Speciali*" appendice di ricerca e sviluppo Erickson "I sette punti chiave per la didattica inclusiva", pag.194 - "Agostino Miele", Erickson), revisionata con piccoli aggiustamenti, sintetizza le azioni di adattamento dei materiali.

Descrizione dell'adattamento richiesto	N. di alunni interessati dall'adattamento
<p>Livello minimo di adattamento</p> <p>Sostituzione: si superano difficoltà specifiche fornendo materiali di differente tipologia a tutta la classe, attivando stili cognitivi differenti (ad es. in presenza di un alunno ipovedente si fornisce a tutti un audio di una poesia e non il testo scritto)</p>	<p>Numero massimo di alunni interessati</p> <p>Tutti gli alunni con i loro differenti stili cognitivi. Alunni DSA che utilizzano codici differenti da quelli tradizionali. Alunni con disabilità sensoriale laddove si utilizzano materiali che mettono in risalto il deficit specifico.</p>
<p>Facilitazione: si forniscono materiali e/o strumenti aggiuntivi per eseguire le attività e comprendere. Molto importanti le mappe e gli aiuti visivi e gli strumenti compensativi. Si adatta il contesto di lavoro facilitando la collaborazione, e i tempi di lavoro, aumentando la flessibilità. Non si facilita il contenuto.</p>	<p>Alunni con normali difficoltà scolastiche, nell'organizzazione del lavoro. Alunni non di madrelingua italiana o con difficoltà linguistiche. Alunni con DSA (a questo livello appartengono misure dispensative e strumenti compensativi). Alunni con funzionamento intellettivo limite e disabilità intellettiva lieve.</p>
<p>Semplificazione: viene semplificato l'obiettivo dell'attività. C'è una semplificazione dell'attività proposta, sia per quanto riguarda la comunicazione delle azioni da svolgere (semplificando quindi il lessico e la sintassi), sia a livello di elaborazione da parte dell'alunno (minore numero di richieste e complessità, livello di difficoltà differenziato). Si possono adottare strumenti e tecniche differenti. Si possono eventualmente calibrare le richieste sulla base dei soli obiettivi minimi, ritenuti essenziali, imprescindibili per il raggiungimento del diploma (prove di valore equipollente).</p>	<p>Alunni di recente arrivo in Italia con scarse conoscenze della lingua. Alunni con DSA di grado severo. Alunni con funzionamento intellettivo limite e disabilità intellettiva lieve e media e/o disturbi dello spettro autistico.</p>
<p>Riduzione ai nuclei fondanti della disciplina: si identificano all'interno di ogni disciplina o di alcune discipline gli obiettivi che risultano raggiungibili e significativi rispetto alle capacità e alle performance dell'alunno. L'inclusione si ricerca anche mediante il potenziamento dell'autonomia sociale e dell'autonomia pratica dell'alunno, che diventa oggetto di attività didattica specifica e il potenziamento dei processi cognitivi di base all'apprendimento.</p>	<p>Non tutti i casi di disabilità intellettiva media. Alunni con disabilità intellettiva grave e gravissima e/o disturbi dello spettro autistico.</p>
<p>Partecipazione alla cultura del compito: nei rari casi in cui non si possa efficacemente impostare un'azione didattica sui contenuti disciplinari anche fondanti, l'attenzione va posta a tutti gli elementi di socializzazione e di partecipazione sociale attivabili nel gruppo classe. Di particolare importanza sono tutti gli aspetti legati alle emozioni, all'affettività, allo spirito di gruppo e alla condivisione di momenti formali e informali della quotidianità didattica.</p>	<p>Rari casi di alunni con disabilità intellettiva gravissima.</p>
<p>Livello massimo di adattamento</p>	<p>Numero minimo di alunni interessati</p>

Libri di testo

L'Istituto sceglie come criterio preferenziale, nell'adozione dei libri di testo, edizioni di libri con disponibilità di CD Rom e/o DVD, AUDIOLIBRO e SINTESI VOCALE per studenti con BES, con particolare riferimento agli alunni con DSA.

Patto con la famiglia

Nella predisposizione della documentazione in questione è fondamentale il raccordo con la famiglia, che può comunicare alla scuola eventuali osservazioni su esperienze sviluppate dallo studente anche autonomamente o attraverso percorsi extrascolastici. Nel PDP al fine di facilitare la continuità di applicazione tra studio a scuola e a casa, saranno riportati i principi organizzativi concordati con la famiglia quali, ad esempio:

- pianificazione dei contenuti e tempi delle verifiche insieme alla famiglia o al tutor (eventuale persona esterna alla famiglia che lo assiste nello studio)
- modalità di produzione di testi scritti a casa ed eventuale uso del computer o di strumenti multimediali, internet, ecc.
- indicazioni su ampiezza e correttezza dei testi e/obiettivi essenziali per lo studio a casa
- modalità di aiuto: chi, come, per quanto tempo, per quali attività/discipline (possibilità di studio assistito a casa o altro)
- strumenti compensativi da utilizzare a casa
- eventuali dispense e/o riduzione di compiti e interrogazioni (modalità, contenuti, richieste più importanti...).

La famiglia è corresponsabile nella attivazione e realizzazione del percorso didattico che riguarda il proprio figlio: consegna la diagnosi in segreteria e chiede l'assegnazione del docente di sostegno, in base a quanto previsto dalla normativa vigente. Collabora alla progettazione e realizzazione del PEI e partecipa ai GLO. Sostiene il proprio figlio/a negli apprendimenti e nell'utilizzo di strumenti e supporti tecnologici.

VALUTAZIONE INTERMEDIA E FINALE DI ISTITUTO

Premesso quanto previsto dalla normativa con specifico riferimento all'Art. 10. Valutazione degli alunni con difficoltà specifica di apprendimento (DSA) – D.L. n.122 del 22 giugno 2009 “Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169. (09G0130):

“1. Per gli alunni con [...] (DSA) adeguatamente certificate, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tali fini, nello svolgimento dell'attività didattica e delle prove di esame, sono adottati, nell'ambito delle

risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, gli strumenti metodologico-didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei.

2. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.”

Nel corso dell'attivazione del Protocollo saranno effettuate verifiche dei singoli casi, della situazione globale e delle azioni attivate per il sostegno dell'apprendimento degli alunni con BES, in concomitanza ai Consigli di Classe previsti dal calendario scolastico.

La valutazione è personalizzata tenuto conto dei disturbi specifici e dei livelli di partenza. Oggetto di valutazione è il percorso effettuato e non i livelli di appartenenza: ogni studente verrà valutato in base ai progressi acquisiti, all'impegno, alle conoscenze apprese e alle strategie operate.

(Regolamento valutazione, C.M. del 13 marzo 2009 – Schema di regolamento concernente “Coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del D.L. n° 137 del 1/09/2008, convertito con modificazioni dalla L. n° 169 del 30/10/2008”, art. 10.).

Obiettivo principale sarà pertanto quello di verificare gli apprendimenti nel pieno rispetto dei **criteri e modalità di verifica e valutazione** previsti dalla normativa, ovvero maggior considerazione dei contenuti rispetto alle capacità strumentali e dei processi di elaborazione della conoscenza più che al solo “prodotto” elaborato. Tenendo presente ciò, il Consiglio di Classe/Interclasse predisponde:

- la definizione di obiettivi chiari e non plurimi
- lo svolgimento delle interrogazioni in condizioni analoghe a quelle abituali, anche con uso di strumenti e tecnologie
- prove equipollenti, ovvero
 - prove diverse rispetto alla modalità di espressione-comunicazione. Ad esempio: una prova scritta o grafica diventa orale, una orale diventa scritta ecc.
 - prove diverse rispetto alla modalità di somministrazione: domande aperte diventano chiuse, a scelta multipla ecc.
 - prove diverse rispetto ai tempi: oltre all'assegnazione di un tempo maggiore a disposizione si può variare anche la frequenza delle verifiche o interrogazioni e definire la loro programmazione

- prove diverse rispetto alla quantità: numero di esercizi, di domande ecc. Se non è possibile aumentare i tempi o se la resistenza fisica del soggetto non consente la somministrazione di un'intera prova, si possono selezionare e proporre solo le parti più significative
- prove diverse rispetto ai contenuti, che rimangono però idonei a valutare globalmente il raggiungimento degli obiettivi
- la compensazione con prove orali di compiti scritti non ritenuti adeguati (con particolare riferimento alla lingua straniera, al latino e al greco)
- valutazioni più attente alle conoscenze e alle competenze di analisi, sintesi e collegamento piuttosto che alla correttezza formale, ovvero valutare i concetti, i pensieri, il grado di maturità, di consapevolezza e di conoscenza, siano essi espressi in forme tradizionali o compensative, premiando progressi e sforzi dell'alunno
- l'uso di strumenti e mediatori didattici nelle prove sia scritte sia orali (mappe concettuali, mappe cognitive) eventuale lettura dell'insegnante, di un compagno o della sintesi vocale del testo di verifica.

Esami di Stato

L'esame dei candidati in situazione di DSA sarà svolto secondo quanto definito dalla ORDINANZA MINISTERIALE recante “*Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e paritarie.*”:

- Art. 20 comma 5 – “Correzione e valutazione delle prove scritte”

Il punteggio attribuito a ciascuna prova scritta è pubblicato, per tutti i candidati di ciascuna classe, ivi compresi i candidati con DSA che abbiano sostenuto prove orali sostitutive delle prove scritte in lingua straniera e i candidati con disabilità che abbiano sostenuto gli esami con prove relative al percorso didattico differenziato, nell'albo dell'istituto sede della commissione d'esame il giorno precedente la data fissata per l'inizio dello svolgimento dei colloqui (articolo 3, comma 6, della legge 10 dicembre 1997, n. 425). Vanno esclusi dal computo le domeniche e i giorni festivi intermedi.

- Art.23 “Esame dei candidati con DSA e BES”

1. La Commissione d'esame - sulla base di quanto previsto dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n.122 e dal relativo decreto ministeriale n.5669 del 12 luglio 2011 di attuazione della legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico - nonché dalle Linee Guida allegate al citato decreto ministeriale n. 5669 del 2011, - considerati gli elementi forniti dal consiglio di classe, terrà in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, adeguatamente certificate, relative ai candidati con disturbi specifici di apprendimento (OSA), in particolare, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. A tal fine il consiglio di classe inserisce nel documento del 15 maggio di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 323 del 1998 il Piano Didattico Personalizzato o altra documentazione predisposta ai sensi dell'articolo 5 del decreto ministeriale n. 5669 del 12 luglio 2011. Sulla base di tale documentazione e di tutti gli elementi forniti dal consiglio di classe, le Commissioni predispongono adeguate modalità di svolgimento delle prove scritte e orali. Nello svolgimento delle prove scritte, i candidati possono utilizzare gli strumenti compensativi previsti dal Piano Didattico Personalizzato o da altra documentazione redatta ai sensi dell'articolo 5 del decreto ministeriale 12 luglio 2011. A tali candidati potrà, pertanto, essere consentita la utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano

ritenuti funzionali alla svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte. Sarà possibile prevedere alcune particolari attenzioni finalizzate a rendere sereno per tali candidati lo svolgimento dell'esame sia al momento delle prove scritte, sia in fase di colloquio. I candidati possono usufruire di dispositivi per l'ascolto dei testi della prova registrati in formati "mp3". Per la piena comprensione del testo delle prove scritte, la Commissione può prevedere, in conformità con quanto indicato dal capitolo 4.3.1 delle Linee guida citate, di individuare un proprio componente che possa leggere i testi delle prove scritte. Per i candidati che utilizzano la sintesi vocale, la Commissione può provvedere alla trascrizione del testo su supporto informatico. In particolare, si segnala l'opportunità di prevedere tempi più lunghi di quelli ordinari per lo svolgimento della prove scritte, di curare con particolare attenzione la predisposizione della terza prova scritta, con particolare riferimento all'accertamento delle competenze nella lingua straniera, di adottare criteri valutativi attenti soprattutto al contenuto piuttosto che alla forma.

2. I candidati con certificazione di Disturbo Specifico di Apprendimento (OSA), che, ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del decreto ministeriale n. 5669 del 12 luglio 2011, hanno seguito un percorso didattico differenziato, con esonero dall'insegnamento della/e lingua/e straniera/e, e che sono stati valutati dal consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 323 del 1998. Per detti candidati, il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate va indicato solo nella attestazione e non nei tabelloni affissi all'albo dell'istituto. Per la pubblicazione delle prove scritte e la valutazione complessiva delle prove, si rinvia a quanto previsto nel precedente articolo al comma 4 e seguenti.

3. Per quanto riguarda i candidati con certificazione di Disturbo Specifico di Apprendimento (OSA), che, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto ministeriale n. 5669 del 12 luglio 2011, hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua/e straniera/e, la Commissione, nel caso in cui la lingua straniera sia oggetto di seconda prova scritta, dovrà sottoporre i candidati medesimi a prova orale sostitutiva della prova scritta. La Commissione, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, di cui al precedente articolo 6, stabilisce modalità e contenuti della prova orale, che avrà luogo nel giorno destinato allo svolgimento della seconda prova scritta, al termine della stessa, o in un giorno successivo, purché compatibile con la pubblicazione del punteggio delle prove scritte e delle prove orali sostitutive delle prove scritte nelle forme e nei tempi previsti nei precedenti articoli. Il punteggio, in quindicesimi, viene attribuito dall'intera commissione a maggioranza, compreso il presidente, secondo i criteri di conduzione e valutazione previamente stabiliti in apposita o apposite riunioni e con l'osservanza della procedura di cui al precedente articolo 20. Qualora la lingua o le lingue straniere siano coinvolte nella terza prova scritta, gli accertamenti relativi a tali discipline sono effettuati dalla commissione per mezzo di prova orale sostitutiva nel giorno destinato allo svolgimento della terza prova scritta, al termine della stessa, o in un giorno successivo, purché compatibile con la pubblicazione del punteggio delle prove scritte e delle prove orali sostitutive delle prove scritte nelle forme e nei tempi previsti nei precedenti articoli. I risultati della prova orale relativa alla lingua o alle lingue straniere coinvolte nella terza prova scritta sono utilizzati per la definizione del punteggio da attribuire alla terza prova scritta.

4. Per altre situazioni di alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES), formalmente individuati dal consiglio di classe, devono essere fornite dal medesimo Organo utili e opportune indicazioni per consentire a tali alunni di sostenere adeguatamente l'esame di Stato. La Commissione d'esame - sulla base di

quanto previsto dalla Direttiva 27.12.2012 recante Strumenti di intervento per alunni con Bisogni educativi speciali ed organizzazione scolastica per l'inclusione, dalla circolare ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 e dalle successive note, di pari oggetto, del 27 giugno 2013 e del 22 novembre 2013 - esaminati gli elementi forniti dal consiglio di classe, tiene in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, relative ai candidati con Bisogni Educativi Speciali (BES). A tal fine il consiglio di classe trasmette alla Commissione d'esame il Piano Didattico Personalizzato. In ogni caso, per tali alunni, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è possibile concedere strumenti compensativi, in analogia a quanto previsto per alunni e studenti con OSA, solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.

Gli allievi con DSA che, in base al DM n.5669/11, abbiano seguito un percorso didattico differenziato, sono valutati in base ad esso. Sono cioè ammessi a sostenere gli esami di Stato su prove differenziate, finalizzate esclusivamente al rilascio dell'attestazione, come previsto dal DPR 323/98.

La valutazione delle studentesse e degli studenti con disabilità

La valutazione, intesa nel suo complesso, dovrà essere sempre considerata come valutazione dei processi e non solo come valutazione della performance e tenere conto di tutti gli elementi che sono oggetto del processo di integrazione e sostegno: apprendimenti, comunicazione, autonomia e socializzazione.

Più specificatamente, in relazione agli apprendimenti disciplinari, la valutazione dovrà essere rispettosa delle capacità e delle potenzialità dell'alunno/a, ma, nello stesso tempo, non dovrà rinunciare al suo valore formativo ed educativo. Verranno valutate le conoscenze acquisite dall'alunno/a in ordine agli argomenti trattati, alle attività svolte ed ai progressi, ma si terrà anche conto della partecipazione, dell'interesse e dell'impegno dimostrato. Infine la valutazione sarà finalizzata a promuovere e stimolare un'adeguata autonomia di lavoro da parte dell'alunno/a.

Esami di Stato

L'Esame di Stato di candidati in situazione di disabilità sarà svolto secondo quanto definito dal **D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62** recante "*Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107*":

Art. 20 – "*Esame di Stato per le studentesse e gli studenti con disabilità e disturbi specifici di apprendimento*"

1. Le studentesse e gli studenti con disabilità sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dal precedente articolo 13. Il consiglio di classe stabilisce la tipologia delle prove d'esame e se le stesse hanno valore equipollente all'interno del piano educativo individualizzato.

2. La commissione d'esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione, predisponde una o più prove differenziate, in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del piano educativo individualizzato e con le modalità di valutazione in esso previste. Tali **prove, ove di valore equipollente**, determinano il

rilascio del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma finale non viene fatta menzione dello svolgimento di prove differenziate.

3. Per la predisposizione, lo svolgimento e la correzione delle prove d'esame, la commissione può avvalersi del supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito la studentessa o lo studente durante l'anno scolastico.

4. La commissione potrà assegnare un tempo differenziato per l'effettuazione delle prove da parte del candidato con disabilità.

5. Alle studentesse e agli studenti con disabilità, per i quali sono state predisposte dalla commissione **prove non equipollenti** a quelle ordinarie sulla base del piano educativo individualizzato o che non partecipano agli esami o che non sostengono una o più prove, viene rilasciato un **attestato di credito formativo** recante gli elementi informativi relativi all'indirizzo e alla durata del corso di studi seguito, alle discipline comprese nel piano di studi, con l'indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna delle valutazioni, anche parziali, ottenute in sede di esame.

6. Per le studentesse e gli studenti con disabilità il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate è indicato solo nella attestazione e non nelle tabelle affisse all'albo dell'istituto.

7. Al termine dell'esame di Stato viene rilasciato ai candidati con disabilità il curriculum della studentessa e dello studente di cui al successivo articolo 21, comma 2.

8. Le studentesse e gli studenti con disabilità partecipano alle prove standardizzate di cui all'articolo 19. Il consiglio di classe può prevedere adeguate **misure compensative** o **dispensative** per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre **specifici adattamenti della prova**.

CONOSCENZA E ACCOGLIENZA

- Certificazione o Relazione Clinica, Diagnosi Funzionale o Profilo di Funzionamento: presa d'atto entro settembre delle documentazioni pervenute a cura della Funzione Strumentale Area 5 per opportuna raccolta di informazioni diagnostiche.
- Convocazione dei Coordinatori di classe e dei docenti di sostegno coinvolti per discutere delle problematiche relative agli alunni in condizione di Bisogno Educativo Speciale e nello specifico:
 1. Presentazione dei casi;
 2. Presentazione dei modelli del PEI e del PDP;
 3. Adempimenti previsti dal Protocollo di Inclusione sulla base della normativa vigente.La riunione è coordinata dalla Funzione Strumentale Area 5.
- Colloqui con i genitori e lo studente a cura del Docente Coordinatore, almeno un altro docente della classe e, se occorre, un referente della Gruppo per l'Inclusione d'Istituto per focalizzare le prime indicazioni metodologiche compensative, di studio e il background dello studente. I contenuti di questo incontro ed eventuali incontri successivi tenuti in corso d'anno da uno o più docenti della classe, devono essere inseriti dal Coordinatore nel PDP.
- Colloqui preliminari con i genitori, lo studente, il docente di sostegno, il docente di sostegno della classe di precedente scolarizzazione (nel caso di passaggio di grado), il Docente Coordinatore o un referente del Gruppo per l'inclusione, per acquisire le prime indicazioni operative e modalità di intervento in continuità con il percorso precedentemente avviato. I contenuti di questi incontri saranno inseriti nel PEI a cura del docente di sostegno.
- Rinforzo e dialogo con lo studente per comprendere il livello di conoscenza e di accettazione delle proprie difficoltà.
- Inserimento nella classe: presentazione della difficoltà dell'alunno alla classe, se permesso dalla famiglia e dall'alunno, e condivisione degli strumenti utili per il fronteggiamento delle difficoltà.
- Restituzione delle informazioni raccolte dai Coordinatori e dai docenti di sostegno ai docenti delle classi interessate nel CdC di Ottobre.
- Osservazione dello studente anche mediante la somministrazione di prove specifiche, realizzazione di una scheda analitica delle difficoltà e delle potenzialità da rilevare a cura del CdC entro il mese di ottobre/novembre in concomitanza con la compilazione del PDP annuale.
- Affiancamento ed osservazione da parte del docente di sostegno, nel caso di alunno con disabilità.

- Compilazione del PDP in accordo e presenza dei genitori nei CdC di novembre.
 - Predisposizione di una bozza di PEI da parte del Consiglio di Classe entro la prima parte del mese di ottobre.
 - Convocazione del GLO in data e luogo da concordare con i servizi UVM del territorio, in presenza o in video-conferenza.
- Rielaborazione, discussione e definizione del PEI durante l'incontro del GLO, alla presenza dei genitori, dell'equipe socio-psico-pedagogica, dei docenti ed eventualmente dell'assistente per l'autonomia.
- Approvazione e sottoscrizione della stesura definitiva del PEI, di norma entro il 31 ottobre, eventualmente prorogabile.
- Qualora non fosse stato possibile effettuare l'incontro del GLO nei tempi previsti, in attesa dell'approvazione definitiva del PEI, il documento è redatto in forma provvisoria dai Consigli di Classe.
- Il PEI provvisorio è comunque operativo ed agli atti della scuola, trovando validazione dall'acquisizione dei documenti precedenti e dal confronto con la famiglia.

TAPPE DI INSERIMENTO SCOLASTICO NEI LICEI DELL'ISTITUTO

FASI	TEMPI	ATTORI	ATTIVITA' E COMPITI
Fase Preparatoria	Entro il termine stabilito dalle norme ministeriali	ALUNNO E FAMIGLIA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nell'ambito del Progetto Orientamento l'alunno con la famiglia <i>può visitare la scuola ed avere un primo contatto conoscitivo.</i> 2. La famiglia procede <i>all'iscrizione dell'alunno secondo la normativa vigente</i> (legge 7 agosto 2012, n.135). 3. La famiglia e la scuola di provenienza (compatibilmente con la normativa sulla Privacy) dovranno far <i>pervenire alla segreteria la certificazione attestante la disabilità o il BES redatta ai sensi della normativa vigente:</i> <ul style="list-style-type: none"> - Legge n. 104/92 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" - D.Lgs. n. 66 del 13.04.2017 "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità" - Legge n. 170 del 08.10.2010 "Nuove norme in materia di DSA in ambito scolastico" - Decreto MIUR 5669 del 12.07.2011 e Allegato "Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento" - Presidenza del Consiglio dei Ministri CSR 0003614 P-4.23.2.2 del 24.07.2012 - Accordo Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano SU su "Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei Disturbi specifici di apprendimento (DSA)" - Legge Regionale Marche 19 novembre 2012, n. 32 "Interventi in favore delle persone con disturbi specifici di apprendimento (DSA)" <p>Direttiva Ministeriale del 27.12.2012 - Circolare n. 8/2013 "Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica".</p>
Fase Pre-accoglienza	Entro i termini stabiliti annualmente dall'Ufficio Scolastico Regionale. Febbraio – marzo Maggio –	<ul style="list-style-type: none"> - DIRIGENTE SCOLASTICO - DOCENTE CON FUNZIONE STRUMENTALE AMBITO 5 (DISABILITÀ E BES) - SEGRETERIA - GRUPPO DI LAVORO PER L'INCLUSIONE (GLI) - COLLEGIO DOCENTI 	<ol style="list-style-type: none"> 4. Il DS riceve le diagnosi consegnate dalle famiglie, le acquisisce al protocollo e le condivide con il docente che svolge la Funzione Strumentale ambito 5 (Disabilità e BES). 5. Il personale della segreteria didattica insieme al docente che svolge la Funzione Strumentale Ambito 5, dopo aver controllato che la documentazione diagnostica sia completa ed aggiornata, compilano la Scheda Individuale per la richiesta delle ore di sostegno per l'anno scolastico successivo e la scheda del Debito di funzionamento. La diagnosi funzionale o il Profilo di Funzionamento devono essere aggiornati ad ogni cambio di ciclo scolastico o se ci sono modificazioni cliniche sopravvenute. 6. Il personale della segreteria didattica invia la Scheda Individuale entro il termine fissato dall'Ufficio Scolastico Regionale, USR, (di solito febbraio – marzo).

FASI	TEMPI	ATTORI	ATTIVITA' E COMPITI
	giugno		<p>7. Il docente che svolge la Funzione Strumentale Ambito 5 (Disabilità e BES) avvia colloqui preliminari con le famiglie degli studenti con disabilità al fine di predisporre azioni preparatorie alla fase di accoglienza: implementazione ausili, sussidi tecnologici, adattamento testi, etc ...</p> <p>8. Il personale della segreteria didattica insieme al docente che svolge la Funzione Strumentale Ambito 5, procedono alla compilazione ed all'invio dell'eventuale richiesta delle ore di assistenza per l'autonomia all'Ente locale dove l'alunno/a con disabilità risulta residente (entro il mese di giugno).</p> <p>9. Solo per alcuni casi previsti dalla normativa, entro il mese di giugno il DS convoca i GLO degli alunni neo-iscritti per la redazione dei PEI provvisori, che vanno eventualmente predisposti entro il 30 giugno.</p> <p>10. Il DS convoca il Gruppo di Lavoro per l'Inclusione (GLI), che si riunisce ed aggiorna il Piano per l'Inclusione (PI) (entro maggio).</p> <p>11. Il Collegio dei Docenti approva il PI ed il DS tramite la segreteria invia il PI aggiornato all'USR (entro il mese di giugno).</p> <p>12. Il DS riceve dall'USR l'informativa sulla dotazione organica di sostegno ed il numero delle ore di sostegno assegnate agli studenti con disabilità. Appena possibile il DS assegna i docenti di sostegno alle classi degli alunni con disabilità (fine agosto - settembre).</p>
Accoglienza Condivisione	Settembre Ottobre	<ul style="list-style-type: none"> - DIRIGENTE SCOLASTICO - DOCENTE CON FUNZIONE STRUMENTALE AMBITO 5 (DISABILITÀ E BES) - SEGRETERIA - GRUPPO DI LAVORO PER L'INCLUSIONE (GLI) - COORDINATORE DI CLASSE - DOCENTE DI SOSTEGNO - DOCENTI DELLA CLASSE - FAMIGLIE 	<p>13. Il DS convoca il Gruppo di Lavoro per l'Inclusione (GLI), che si riunisce per aggiornare e dare avvio al Protocollo per l'Inclusione, riesaminando anche la modulistica in uso.</p> <p>14. La segreteria prepara le certificazioni degli alunni neo-iscritti che rientrano nelle diverse categorie dei Bisogni Educativi Speciali, da mettere a disposizione della Funzione Strumentale Ambito 5 insieme alla quale informa il Gruppo di Lavoro per l'Inclusione, il Coordinatore, i docenti di sostegno e i docenti delle classi interessate della presenza di alunni con BES, con apposita riunione collegiale. Le certificazioni e le diagnosi dovranno essere consultate dai Coordinatori di Classe e dai docenti di sostegno direttamente in segreteria.</p> <p>15. Nel corso del mese saranno predisposti incontri tra la famiglia, i Coordinatori ed i docenti di sostegno, coadiuvati se necessario dai docenti del GLI e dal docente che ricopre la Funzione Strumentale Ambito 5 per opportuna raccolta di informazioni diagnostiche, metodologiche, di studio, background dello studente.</p> <p>16. La segreteria in collaborazione con il docente che ricopre la Funzione Strumentale Ambito 5</p>

FASI	TEMPI	ATTORI	ATTIVITA' E COMPITI
			<p>o i docenti di sostegno prendono contatti con i servizi UVM per organizzare gli incontri GLO (entro settembre).</p> <p>17. Il DS convoca le riunioni dei GLO, con apposita comunicazione a tutti gli interessati (in base alla disponibilità dei servizi, entro ottobre), in presenza o in modalità online.</p> <p>18. Il Coordinatore di classe ed il docente di sostegno riferiscono ai docenti della classe in cui è inserito l'alunno con disabilità o BES quanto emerso ai punti 2 , 3 , 14 e 15 nel corso del CdC del mese di ottobre. I Docenti predispongono una serie di attività volte alle verifiche d'ingresso che, integrate all'osservazione in classe, permetteranno di desumere le informazioni (generali e per ciascuna disciplina) da inserire nel PEI dell'alunno con disabilità e nel PDP dell'alunno con BES, con particolare riferimento agli stili di apprendimento adottati dagli alunni stessi ed eventuali prestazioni atipiche, organizzando peraltro una prima serie di attività finalizzate ad un positivo inserimento nella scuola.</p> <p>19. Il Coordinatore prende contatto con le famiglie per attivare un rapporto comunicativo diretto: in tale contesto il Coordinatore e la famiglia possono valutare l'opportunità di incontrare gli operatori Asur o dei centri autorizzati che hanno rilasciato la Certificazione/Diagnosi, per contribuire alla costruzione di un primo percorso didattico.</p> <p>20. Il Coordinatore, dietro autorizzazione scritta dei genitori dell'alunno BES, o dietro autorizzazione dell'alunno stesso, qualora sia maggiorenne, illustra alla classe le difficoltà apprenditive legate al Disturbo, presenta l'alunno e avvia, insieme ai Docenti di classe, un positivo inserimento nella scuola e in classe.</p> <p>21. Il Docente di sostegno, in accordo con l'alunno con disabilità e la famiglia, illustra alla classe il suo ruolo rispetto alla classe ed all'alunno seguito, ed avvia, insieme ai Docenti di classe, un positivo inserimento nella scuola e in classe.</p> <p>22. Il Coordinatore ha cura in questa fase di accertarsi che gli alunni DSA ammessi al triennio presentino il rinnovo della certificazione come da - Presidenza del Consiglio dei Ministri CSR 0003614 P-4.23.2.2 del 24.07.2012 Accordo Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano su "<i>Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei Disturbi specifici di apprendimento (DSA)</i>" Art.3, comma 3 "<i>Il profilo di funzionamento è di norma aggiornato:</i> - <i>al passaggio da un ciclo scolastico all'altro e comunque, di norma, non prima di tre anni dal precedente;</i> - <i>ogni qualvolta sia necessario modificare l'applicazione degli strumenti didattici e valutativi necessari, su segnalazione della scuola alla famiglia o su iniziativa della famiglia</i>".</p> <p>Entro il 31 ottobre si invita a scuola la famiglia dell'alunno con disabilità: - qualora sia stato già svolto l'incontro del GLO il PEI è definitivamente sottoscritto in questa sede;</p>

FASI	TEMPI	ATTORI	ATTIVITA' E COMPITI
			<p>- qualora l'incontro GLO non sia ancora stato effettuato viene compilato e sottoscritto dai presenti un PEI provvisorio, che trova la sua validazione sulla base della documentazione raccolta dalla precedente scolarizzazione e sull'accordo con la famiglia.</p> <p>Tale documento viene attuato in continuità didattica con il percorso scolastico precedente e sarà rielaborato ed approvato in via definitiva non appena sarà possibile effettuare l'incontro GLO con i servizi UVM.</p> <p>Il PEI è redatto in unica copia, conservata nel fascicolo personale dello studente.</p> <p>La famiglia o l'UVM, possono richiedere, presentando una domanda in carta semplice o via e-mail, una copia del PEI, che viene rilasciata dalla scuola al richiedente.</p> <p>* NEL CASO DI emergenza sanitaria le riunioni dei GLO saranno svolte da remoto.</p>
Condivisione	Novembre	<ul style="list-style-type: none"> - DIRIGENTE SCOLASTICO - COORDINATORE DI CLASSE - DOCENTE di SOSTEGNO - DOCENTI DELLA CLASSE 	<p>Nel corso del CdC del mese in oggetto il Consiglio concorda e compila il PDP con la famiglia. Il Coordinatore deve produrre 3 copie cartacee del PDP:</p> <ul style="list-style-type: none"> - n.1 copia da consegnare in segreteria per l'inserimento nel fascicolo dello studente - n.1 copia va consegnata ai genitori o allo studente, nel caso in cui quest'ultimo sia maggiorenne. <p>Il Coordinatore è tenuto a consegnare alla Funzione Strumentale Ambito 5 n.1 copia digitale del PDP.</p> <p>* NEL CASO DI emergenza sanitaria si redigeranno i PDP solo in formato digitale e le riunioni con le famiglie saranno svolte da remoto</p>
Trasparenza e Documentazione	Durante l'anno scolastico	<ul style="list-style-type: none"> - COORDINATORE DI CLASSE - DOCENTI DELLA CLASSE - DOCENTE di SOSTEGNO 	<p>Ciascun docente in sede di valutazione delle prove scritte e orali, avrà cura di annotare direttamente sul documento della prova o sul registro personale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la tipologia degli strumenti compensativi messi a disposizione dell'alunno, allegandone copia al documento della prova eseguita dall'alunno; - le misure dispensative adottate, secondo le stesse modalità; - eventuali specifici adattamenti della prova, concordati con il docente di sostegno; <p>Il Coordinatore informa eventuali supplenti in servizio nelle classi con alunni con BES o con disabilità della loro presenza e del PDP adottato.</p> <p>Il docente di sostegno si relaziona con eventuali supplenti in servizio nelle classi con alunni con disabilità condividendo gli obiettivi e le strategie del PEI adottato.</p>
Valutazione Quadrimestrale	Gennaio Febbraio Giugno	<ul style="list-style-type: none"> - COORDINATORE DI CLASSE - DOCENTI DELLA CLASSE - DOCENTE di SOSTEGNO 	<p>Nel corso degli scrutini il Coordinatore ed il docente di sostegno avranno cura di verificare insieme al CdC l'adeguatezza del PDP e del PEI valutando l'opportunità, se necessaria, di eventuali modifiche migliorative rispetto a strumenti, misure e metodologie adottate. In caso di aggiornamento del PDP i genitori o lo studente, nel caso in cui quest'ultimo sia maggiorenne, sono tenuti di nuovo a firmare per validazione. Nel caso di verifica ed adeguamenti in itinere al PEI è necessario convocare il GLO e verbalizzare la riunione. I verbali sono allegati al PEI.</p>

**PERSONE DI RIFERIMENTO
PER L'INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON BES
RUOLI E COMPITI**

La presente tabella è compilata tenendo conto

- della Legge 104/92 e dal D.lgs n. 66 del 13 aprile 2017
- del Decreto MIUR 5669 del 12.07.2011 e Allegato **“LINEE GUIDA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DEGLI ALUNNI E DEGLI STUDENTI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO”**, seguite alla Legge n. 170 del 08.10.2010 **“Nuove norme in materia di DSA in ambito scolastico”** ed ora **ESTESE ALLE CATEGORIE BES (DM 27.12.12 e CM n.8 del 6.03.2013)** che non rientrano nella Legge 104/92.

PERSONALE	COMPITI
<ul style="list-style-type: none"> - Dirigente Scolastico 	<ul style="list-style-type: none"> - garantisce il raccordo di tutti i soggetti che operano nella scuola con le realtà territoriali; - stimola e promuove ogni utile iniziativa finalizzata a rendere operative le indicazioni condivise con Organi collegiali e famiglie, e precisamente: - attiva interventi preventivi; - trasmette alla famiglia apposita comunicazione; - riceve la diagnosi consegnata dalla famiglia, la acquisisce al protocollo e la condivide con il gruppo docente; - promuove attività di formazione/aggiornamento per il conseguimento di competenze specifiche diffuse; - promuove e valorizza progetti mirati, individuando e rimuovendo ostacoli, nonché assicurando il coordinamento delle azioni (tempi, modalità, finanziamenti); - definisce, su proposta del Collegio dei Docenti, le idonee modalità di documentazione dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati di alunni e studenti con BES e ne coordina l'elaborazione e le modalità di revisione; - gestisce le risorse umane e strumentali; - promuove l'intensificazione dei rapporti tra i docenti e le famiglie di alunni e studenti con BES favorendone le condizioni e prevedendo idonee modalità di riconoscimento dell'impegno dei docenti; - attiva il monitoraggio relativo a tutte le azioni messe in atto, al fine di favorire la riproduzione di buone pratiche e procedure od apportare eventuali modifiche. - Per la realizzazione degli obiettivi previsti e programmati, il Dirigente scolastico si avvale della collaborazione di un docente (referente o funzione strumentale) con compiti di informazione, consulenza e coordinamento.

<p>- Segreteria</p>	<ul style="list-style-type: none"> - svolge l'iter amministrativo procedurale secondo le istruzioni assegnate dal Dirigente Scolastico in collaborazione con i docenti della, nel rispetto della normativa, - archivia copia di tutti i documenti relativi ai casi BES collocandoli nel relativo titolario costituente gli “ATTI DELLA SCUOLA relativi ai BES”, ivi compreso il Piano Annuale di Inclusione previsto dalla DM 27.27.21. e relativa C.M. n.8 del 6.03.13, - prepara copia della documentazione diagnostica e informativa fornita dalla famiglia dell'alunno con BES in apposito fascicolo che i Referenti BES (Referente Disabilità e Referente DSA) possono consultare all'inizio di ciascun anno scolastico, avendo peraltro cura di aggiornare costantemente i Referenti stessi in riferimento ad altra documentazione che dovesse aggiungersi successivamente e in corso d'anno, - trasmette in tempo utile ai Referenti BES atti d'ufficio, atti normativi e/o informativi e/o relativi a convegni, corsi, seminari, ecc. relativi ai Bisogni Educativi Speciali.
<p>- Funzione strumentale o Referente BES</p>	<ul style="list-style-type: none"> - fornisce informazioni circa le disposizioni normative vigenti; - fornisce indicazioni di base su strumenti compensativi e misure dispensative al fine di realizzare un intervento didattico il più possibile adeguato e personalizzato; - coordina i docenti di sostegno e offre loro supporto per la realizzazione del PEI; - cura le relazioni con i servizi UVM e i servizi sociali dei Comuni; - collabora con la segreteria per l'organizzazione delle riunioni GLO; ove richiesto <ul style="list-style-type: none"> - collabora alla elaborazione di strategie volte al superamento dei problemi nella classe con alunni con BES ; - offre supporto ai colleghi riguardo a specifici materiali didattici e di valutazione; - cura la dotazione bibliografica e di sussidi all'interno dell'Istituto; - diffonde e pubblicizza le iniziative di formazione specifica o di aggiornamento; - fornisce informazioni riguardo alle Associazioni/Enti/Istituzioni/Università ai quali poter fare riferimento per le tematiche in oggetto; - fornisce informazioni riguardo a siti o piattaforme on line per la condivisione di buone pratiche in tema di BES; - funge da mediatore tra colleghi, famiglie, studenti (se maggiorenni), operatori dei servizi sanitari, EE.LL. ed agenzie formative accreditate nel territorio.
<p>- Il Docente di sostegno</p>	<ul style="list-style-type: none"> - prende contatti con la scuola frequentata precedentemente dall'alunno con disabilità e garantisce un supporto nel passaggio delle consegne; - informa i colleghi ed eventuali docenti supplenti riguardo le necessità degli alunni con disabilità; - progetta e coordina le azioni all'interno del Consiglio di Classe e con la famiglia per la predisposizione e la realizzazione del PEI; - cura la stesura del PEI in accordo con i docenti, la famiglia, i referenti dell'ASUR;

	<ul style="list-style-type: none"> - coordina le riunioni dei GLO e ne redige i verbali; - cura le relazioni con l'assistente per l'autonomia (se presente); - cura la documentazione presente nel fascicolo personale dell'alunno con disabilità; - relativamente agli Esami di Stato: <ul style="list-style-type: none"> o ogni anno prende visione della Ordinanza Ministeriale relativa agli Esami di Stato; o predispone la relazione di presentazione alla Commissione d'esame dell'alunno con disabilità.
<p>- Il Docente</p>	<p>Ogni docente, per sé e collegialmente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - prende visione della certificazione diagnostica rilasciata dagli organismi preposti; - durante le prime fasi degli apprendimenti scolastici cura con attenzione l'acquisizione dei requisiti fondamentali e la stabilizzazione delle prime abilità relative alla scrittura, alla lettura e al calcolo, ponendo contestualmente attenzione ai segnali di rischio in un'ottica di prevenzione ed ai fini di una segnalazione; - mette in atto strategie di recupero; - segnala alla famiglia la persistenza delle difficoltà nonostante gli interventi di recupero posti in essere; - procede, in collaborazione dei colleghi della classe, alla documentazione dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati previsti; - attua strategie educativo-didattiche di potenziamento e di aiuto compensativo; - adotta misure dispensative; - attua modalità di verifica e valutazione adeguate e coerenti; - realizza incontri di continuità con i colleghi del precedente e successivo ordine o grado di scuola al fine di condividere i percorsi educativi e didattici effettuati dagli alunni, in particolare quelli con BES, e per non disperdere il lavoro svolto.
<p>- La famiglia</p>	<ul style="list-style-type: none"> - provvede, di propria iniziativa o su segnalazione del pediatra - di libera scelta o della scuola - a far valutare l'alunno o lo studente secondo le modalità previste dagli Art. 3 della Legge 170/2010 e della Legge Regionale 19 novembre 2012, n. 32; - consegna alla scuola la diagnosi di cui all'art. 3 della Legge 170/2010 o in base alla L. 104/92; - condivide le linee elaborate nella documentazione dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati ed è chiamata a formalizzare con la scuola un patto educativo/formativo che preveda l'autorizzazione a tutti i docenti del Consiglio di Classe - nel rispetto della privacy e della riservatezza del caso - ad applicare ogni strumento compensativo e le strategie dispensative ritenute idonee, previste dalla normativa vigente, tenuto conto delle risorse disponibili; - sostiene la motivazione e l'impegno dell'alunno o studente nel lavoro scolastico e domestico; - verifica regolarmente lo svolgimento dei compiti assegnati; - verifica che vengano portati a scuola i materiali richiesti; - incoraggia l'acquisizione di un sempre maggiore grado di autonomia nella gestione dei tempi di studio,

	<p>dell'impegno scolastico e delle relazioni con i docenti;</p> <p>- considera non soltanto il significato valutativo, ma anche formativo delle singole discipline.</p>
- Gli Studenti	<p>Gli studenti e le studentesse, con le necessarie differenziazioni in relazione all'età, sono i primi protagonisti di tutte le azioni che devono essere messe in campo qualora si presenti una situazione di BES.</p> <p>Essi, pertanto, hanno diritto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ad una chiara informazione riguardo alla diversa modalità di apprendimento ed alle strategie che possono aiutarli ad ottenere il massimo dalle loro potenzialità; - a ricevere una didattica individualizzata/personalizzata, nonché all'adozione di adeguati strumenti compensativi e misure dispensative. <p>Essi hanno altresì il dovere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - di porre adeguato impegno nel lavoro scolastico - di suggerire ai docenti le strategie di apprendimento che hanno maturato autonomamente.

Approvato dal Gruppo di Lavoro per l'Inclusione in data 05.10.2021

Il Gruppo di Lavoro per l'Inclusione

Prof. Michele D'Agostino

Prof. Giovanni Francioni

Prof. Francesco Lettieri

Prof.ssa Caterina Mariani

Prof. Massimiliano Sanseverinati

Prof. Carlo Santini

LETTO ED APPROVATO DAL COLLEGIO DOCENTI IN DATA 13.10.2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PROF. CLAUDIO BERNACCHIA